

PROCEDURA PR 06 - SEGNALAZIONI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ◼ | COPIA CONTROLLATA  |  |
| ❒ | COPIA NON CONTROLLATA  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Redatta da:*** |  |  | ***Verificata da:*** |  |  | ***Approvata da:*** |  |

***DATA: 04/06/2024***

|  |
| --- |
| ELENCO DELLE REVISIONI  |
| REV. | DATA | DESCRIZIONE MODIFICA |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

## Obiettivo

La presente Procedura di segnalazione (di seguito “Policy”) si propone di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni, inclusi i casi di discriminazione violenza sui minori, da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma anonima. Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017). La struttura del provvedimento distingue la disciplina del settore pubblico (art. 1) da quella del settore privato (art. 2), ed è stata integrata la disposizione sull’obbligo del segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale (art. 3). Per quanto riguarda il settore privato, l’articolo 2 della legge n. 179/17 interviene sul decreto 231 e inserisce all’articolo 6 (“Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente”) una nuova previsione che inquadra nell’ambito del Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01 le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni. La legge mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l’emersione di fenomeni corruttivi all’interno di enti pubblici e privati, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare in condizioni di sicurezza gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza.

Infatti la legge disciplina:

* + - il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
		- l’introduzione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
		- la possibilità per il segnalante o l'organizzazione sindacale di denunciare all'Ispettorato nazionale del lavoro l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni;
		- la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio, nonché del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante;
		- l’onere a carico del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, di dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

In conformità ai nuovi requisiti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 entrato in vigore il 30 marzo 2023 di “attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, si è provveduto alla redazione della presente Policy per la gestione delle segnalazioni, in considerazione dei requisiti richiesti dal DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 39 Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.(21G00046) (GU n.68 del 19-3-2021).

## Ambito

I Destinatari, a conoscenza di fatti potenzialmente oggetto di segnalazione, sono invitati ad effettuare le segnalazioni con tempestività mediante le modalità di seguito descritte ed ulteriormente approfondite nel Regolamento aziendale per la gestione delle segnalazioni astenendosi dall’intraprendere iniziative autonome di analisi e/o approfondimento.

Per “whistleblowing” si intende qualsiasi segnalazione, presentata a tutela dell’integrità della Società, di condotte illecite o di violazioni del Codice Etico, del Modello Organizzativo per la prevenzione di atti di violenza nei confronti dei minori e delle procedure e policy interne adottate dalla Polisportiva fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e devono essere circostanziate con informazioni precise in modo da risultare facilmente verificabili.

Le segnalazioni devono essere presentate con spirito di responsabilità, avere carattere di interesse per il bene comune, rientrare nelle tipologie di non conformità per cui il sistema è stato implementato.

## Procedura

Il “segnalante” deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al Responsabile SAFEGUARDING di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

1. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
2. se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
3. se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
4. l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
5. l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
6. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Sono consentite, in via generale, le segnalazioni anonime, ossia segnalazioni in cui le generalità del segnalante non sono esplicitate né sono individuabili in maniera univoca e immediata, che verranno prese in considerazione solo qualora le stesse contengano informazioni circonstanziate rispetto al contenuto della segnalazione.

In tal caso le misure di protezione della persona segnalante si applicheranno anche ove quest’ultima sia stata successivamente identificata.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

Le segnalazioni potranno essere effettuate:

1. in forma anonima, inviando la descrizione dei fatti per posta ordinaria, indirizzata alla POLISPORTIVA PETRIANA - RESP. SAFEGUARDING VIA SANTA MEDIATRICE, 24 - ROMA (RM)
2. utilizzando la apposita piattaforma al seguente link [*https://whistlesblow.it/c/asd-polisportiva-petriana/1*](https://whistlesblow.it/c/asd-polisportiva-petriana/1)presente sul sito www.petrianacalcio.it

**Tutela e responsabilità del Segnalante**

Nessuna ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, può derivare in capo a chi abbia, in buona fede, effettuato una segnalazione. Inoltre, sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante. Sono previste sanzioni nei confronti del segnalante, ove possibile, nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Polisportiva, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione. La Polisportiva potrà inoltre intraprendere le opportune iniziative anche in sede giuridica.

# Tutela del Segnalato

La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato.

Qualora, a seguito di concreti riscontri acquisiti a riguardo della segnalazione, si decida di procedere con l’attività istruttoria, il segnalato potrà essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

**Gestione della segnalazione**

Le segnalazioni trasmesse mediante posta elettronica sono ricevute dal RESP. SAFEGUARDING.

Le segnalazioni sono soggette al seguente iter istruttorio.

# Analisi preliminare

Il ricevente si impegna a fornire un primo riscontro al segnalante (ove possibile), entro 30 giorni. In particolare, le segnalazioni saranno oggetto di analisi preliminare svolta dal RESP. SAFEGUARDING, al fine di verificare la presenza di dati ed informazioni utili a valutare la fondatezza della segnalazione.

Nello svolgimento della suddetta analisi il RESP. SAFEGUARDING potrà avvalersi - per specifici aspetti trattati nelle segnalazioni e qualora ritenuto necessario - del supporto di altre funzioni Societarie e/o di professionisti esterni, e potrà richiedere ulteriori informazioni e/o documentazione al segnalante mediante il sistema di messaggistica disponibile sulla piattaforma.

Qualora a conclusione della fase di analisi preliminare emerga l’assenza di elementi sufficientemente circostanziati o l’infondatezza dei fatti richiamati, la segnalazione sarà archiviata con le relative motivazioni. Laddove, a seguito delle analisi preliminari emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per valutare fondata la segnalazione, verrà avviata la successiva fase degli approfondimenti specifici.

# Approfondimenti specifici

Il RESP. SAFEGUARDING, provvederà a:

1. avviare le analisi specifiche avvalendosi, se ritenuto opportuno, delle strutture competenti della Polisportiva o di esperti e periti esterni alla azienda;
2. concordare con la funzione legale esterna della società e/o altre Funzioni interessate eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi della Polisportiva (ad es. azioni giudiziarie, sospensione/cancellazione dalle federazioni di appartenenza – FIGC e FIP, Etc);
3. richiedere, se possibile, l’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, nel caso di segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del segnalante e/o l’intento meramente diffamatorio, eventualmente confermati anche dalla infondatezza della stessa segnalazione;
4. alla conclusione dell’approfondimento svolto, sottoporre i risultati alla valutazione del Presidente dalla ASD polisportiva petriana, a seconda dell’oggetto della segnalazione, affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti;
5. concludere l’istruttoria in qualunque momento se, nel corso dell’istruttoria medesima, sia accertata l’infondatezza della segnalazione;
6. in caso di fondatezza della segnalazione provvedere, nei casi previsti, alla comunicazione al SAFEGUARDING della Federazione di appartenenza (F.I.G.C. e F.I.P.).

Le attività sopra descritte non sono necessariamente svolte in maniera sequenziale.

**Conservazione della documentazione e tutela della Privacy**

Gli eventuali dati personali e sensibili contenuti nella segnalazione, incluse quelle relative alla identità del segnalante o di altri individui, verranno trattate nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali e della Policy GDPR adottata dalla Società.